

## **Articolo 1, commi 191-193** *(Assunzione vittime di violenza nel settore privato)*

I **commi da 191 a 193**, introdotti al Senato, prevedono il riconoscimento di uno **sgravio contributivo totale** in favore dei **datori di lavoro privati**, che, nel triennio **2024-2026**, **assumono donne disoccupate vittime di violenza**, **beneficiarie del reddito di libertà**. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di **8.000 euro annui** e per la durata di **24 mesi**, se l'**assunzione** è a **tempo indeterminato**, di **12 mesi**, se è a **termine**, e di **18 mesi**, se il relativo **contratto** è **trasformato** da tempo determinato a **tempo indeterminato**.

Tali **benefici** contributivi sono **riconosciuti** entro determinati limiti di spesa per gli anni **dal 2024 al 2028**; il **monitoraggio** delle minori entrate contributive da ciò derivanti è effettuato dall'**INPS**, che - qualora risulti, anche in via prospettica, raggiunto tale limite di spesa - non considera ulteriori domande di accesso ai benefici medesimi.

In dettaglio, il **comma 191** dispone, al fine di favorire il percorso di uscita dalla violenza delle **donne vittime di violenza** che sono **disoccupate**, prevedendone l'inserimento nel mercato del lavoro, il riconoscimento dell'**esonero del versamento dei contributi previdenziali** – escludendo i premi e i contributi all'**INAIL** (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) –, nella misura del **100 per cento**, a favore dei **datori di lavoro privati** che provvedono all'**assunzione nel triennio 2024-2026 di tali donne, beneficiarie della misura del reddito di libertà** (di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020).

Il reddito di libertà, introdotto dal richiamato articolo 105-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 allo scopo di contenere i gravi effetti economici derivanti dalla crisi pandemica e sanitaria sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, è stato **inizialmente finanziato con 3 milioni di euro** ad incremento del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" nel 2020, 2 milioni di euro per il 2021, 7 milioni di euro per il 2022 e 1.850.000 euro per il 2023.

Le risorse per gli anni 2021 e 2022 sono state ripartite con [DPCM 1 giugno 2022](#), con analoghi criteri di riparto per l'anno 2023. Il presente disegno di legge di bilancio prevede (v. **ante comma 187**) la stabilizzazione del finanziamento della misura, a decorrere dal 2024, per un importo di **6 milioni di euro** a carattere permanente.

Il suddetto esonero è riconosciuto nel limite massimo di **ottomila euro anni**, riparametrato e applicato su base mensile.

La disposizione specifica, inoltre, che, in sede di prima applicazione, tale **previsione si applica** anche a favore delle donne **vittime di violenza** che hanno **beneficiario** della richiamata **misura nel 2023**. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche<sup>162</sup>.

Il comma **192** precisa la **durata dell'esonero** in oggetto. In particolare, esso spetta, considerando quale termine iniziale la data dell'assunzione, per:

- **dodici mesi**, se l'assunzione è effettuata con **contratto di lavoro a tempo determinato** (anche in somministrazione);
- **diciotto mesi**, se il **contratto** a tempo determinato è **trasformato a tempo indeterminato** (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato);
- **ventiquattro mesi**, se l'assunzione è effettuata con **contratto** di lavoro a **tempo indeterminato**.

Il comma **193** prevede che i **benefici** in commento siano **riconosciuti nel limite massimo** di:

- **1,5 milioni** di euro per il **2024**;
- **4 milioni** di euro per il **2025**,
- **3,8 milioni** di euro per il **2026**,
- **2,5 milioni** di euro per il **2027**;
- **0,7 milioni** di euro per il **2028**.

Il medesimo comma statuisce, infine, che l'**INPS monitora** le **minori entrate contributive** che **derivano da tali sgravi**, e, qualora, anche **in via prospettica**, emerga il **raggiungimento del limite di spesa** sopraindicato, l'**Istituto non considera ulteriori domande** finalizzate all'**accesso a tali benefici contributivi**.

---

<sup>162</sup> Si ricorda che tale aliquota - che consiste nella percentuale applicata alla retribuzione per calcolare il montante contributivo annuo da rivalutare nel sistema contributivo - per i lavoratori dipendenti è pari al 33 per cento.